

GUARDIA DI FINANZA

**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA
CONVENZIONE CONCERNENTE L'INCARICO DI "ASSISTENZA PSICOLOGICA"
ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI UNO "SPORTELLO DI ASCOLTO", PER LE
ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI TRIESTE E DEI REPARTI DIPENDENTI – TRIENNIO
2023/2025 - C.I.G.: "Z9338A4CA5".**

L'anno 2022, addì 19 del mese di dicembre, in Trieste, presso l'Ufficio Amministrazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza di Trieste, via delle Fiamme Gialle n. 6 - codice fiscale "80016990329" - si stipula il presente atto sotto forma di scrittura privata,

TRA

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza di Trieste – C.F. "80018990329", rappresentato negozialmente dal Capo Gestione Amministrativa - Ten. Col. Ciro Roso, nato a Napoli il 31.10.1960, C.F. "RSOCRI60R31F839Z", domiciliato per la carica presso il suddetto Ente, di seguito denominato anche "Amministrazione",

E

la Dott.ssa Raffaella Brumat , nata il 26 aprile 1971 a Trieste (TS), residente in Trieste (TS), via Coroneo nr. 16 – codice fiscale "BRMRFL71D66L424X" -, di seguito denominato anche "Professionista",

PREMESSO CHE:

- Con atto autorizzativo n. 197846 in data 21/11/2022, questo Ente ha autorizzato l'avvio di apposita procedura di gara per l'affidamento dell'incarico in argomento, volto ad offrire supporto in forma individuale e/o di gruppo, in rela-

zione a problematiche di natura personale, socio-relazionale e lavorativa nei confronti del personale del Corpo in servizio, inclusi gli allievi frequentatori gli Istituti di Istruzione, del personale militare di altre FF.AA. e del personale civile impiegato all'interno dell'Amministrazione, mediante procedura negoziata sotto soglia, di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo nr. 50/2016, mediante iniziativa all'uopo esperita sul M.E.P.A. – gara A.S.P. nr. 3303122, per l'individuazione del Professionista, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che la Dott.ssa Raffaella Brumat, nata il 26 aprile 1971 a Trieste (TS), residente in Trieste (TS), via Coroneo nr. 16 – codice fiscale “BRMRFL71D66L424X” -, in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti, come da determinazione di aggiudicazione definitiva n. 211633 del 13/12/2022, è risultato il Professionista idoneo a cui affidare l'incarico di “Assistenza psicologica, attraverso l'attivazione di uno Sportello di ascolto”, per le esigenze del Comando Regionale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia di Trieste e dei Reparti dipendenti, per l'intero triennio 2023/2025;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Riferimento normativo): Le premesse, l'offerta tecnica ed economica prodotta dal Professionista in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 827/1924.

L'incarico deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, degli oneri e delle condizioni previsti:

- a) dalla presente convenzione;
- b) dalle “Condizioni Tecniche”, costituenti parte integrante al presente atto (**Allegato n. 1**);
- c) dal “Prospetto di rilevazione delle presenze del Professionista” (**Allegato n. 2**);
- d) dal D.U.V.R.I., per la parte relativa all’esecuzione del servizio *in argomento*;
- e) dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” – D.P.R. 62/2013;
- f) dalla legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati
- h) dal “Capitolato Generale d’oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”, emanato con D.M. 24.10.2014, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) dal Regolamento recante il “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, emanato con D.P.R. 14.04.2013 nr. 62.

Le clausole della presente convenzione e dei suoi allegati, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ARTICOLO 2 (Oggetto del servizio): Il Professionista incaricato si obbliga ad espletare, previ accordi diretti con il Dirigente il Servizio Sanitario Regionale, nei confronti del personale del Corpo in servizio, inclusi gli allievi frequentatori gli Istituti di Istruzione, del personale militare di altre FF.AA. e del personale civile impiegato all’interno dell’Amministrazione, l’incarico di “*Assistenza psicologica, attraverso l’attivazione di uno Sportello di ascolto*”, per le esigenze del Comando Regionale del-

la Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia di Trieste e dei Reparti dipendenti, in ottemperanza alla vigente legislazione in materia e con l'osservanza delle prescrizioni di cui alle "Condizioni Tecniche" allegate. Per ogni utente che richiederà di fruire del servizio, il Professionista incaricato dovrà acquisire in forma scritta il consenso dell'interessato alla consulenza psicologica ed al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, registrando l'accesso secondo i modelli predisposti dalla Direzione di Sanità del Comando Generale del Corpo, che saranno custoditi a cura del medesimo.

Nello svolgimento dell'incarico il Professionista incaricato è tenuto all'osservanza del Codice deontologico degli Psicologi italiani.

ARTICOLO 3 (Durata della Convenzione): La presente convenzione, ha validità dal 01.01.2023, fino al 31 dicembre 2025, senza possibilità di rinnovo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prolungarne la validità alla scadenza, fino ad un massimo di 3 (tre) mesi, nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara e fermo restando che gli effetti della medesima avranno effettiva validità dalla data di assolvimento da parte dell'Amministrazione delle incombenze stabilite all'articolo 1, c. 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 3, c. 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 4 (Compenso e valore della convenzione): Il Professionista, per l'incarico in argomento, nel corso di validità della convenzione, ha diritto al compenso orario pari ad € 24,50 (Euro ventiquattro/50), tutti gli oneri fiscali inclusi, fino ad un massimo di nr. 7 (sette) ore settimanali, per un compenso massimo di € 9.100,00 (Euro novemilacento/00) annui e, quindi, per l'intero triennio 2023/2025, il valore del presente atto è stabilito entro l'importo massimo pari ad € 27.300,00 (Euro ventisettemilatrecento/00). Il Professionista è consapevole che l'importo di cui sopra è da in-

tendersi massimo, liberando sin d'ora l'Amministrazione qualora il medesimo, alla scadenza, non venga raggiunto. Le eccedenze rispetto alle ore settimanali e/o annue, rispetto a quelle massime previste, saranno valutate ed eventualmente ordinate da questa Amministrazione, separatamente rispetto alla presente convenzione.

Tutti i compensi si intendono al lordo delle ritenute d'acconto, dei contributi di categoria e di ogni altro onere fiscale o contributivo eventualmente a carico del percipiente.

L'ammontare del compenso orario è da intendersi impegnativo ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevedibile, con espressa rinuncia da parte del Professionista a qualsiasi revisione dello stesso.

Articolo 5 (Deposito cauzionale): A garanzia della corretta esecuzione del servizio, e quindi a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento della convenzione, il Professionista costituisce un **deposito cauzionale pari ad € 1.950,00 (Euro millenovecentocinquanta/00)**, mediante versamento, tramite bonifico bancario, sul conto corrente di Tesoreria Centrale n. 25037, Gestione Servizi Depositi Definitivi.

Il Professionista si impegna a tenere valida ed efficace la polizza fideiussoria per tutta la durata della presente convenzione e, comunque, sino al perfetto adempimento degli obblighi assunti.

ARTICOLO 6 (Modalità di pagamento): Il pagamento dei compensi, avverrà con i fondi delle anticipazioni, mediante bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura che verrà rilasciata dal Professionista al termine di ogni trimestre, per il tramite del *Sistema di Interscambio* di cui all'articolo 1, commi 209-214, della Legge 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., con le modalità ed i formati di cui al D.M. 55 del 3 aprile 2013. In merito si segnala che il Codice di Ufficio/Codice Destinatario è il seguente: **"2HU94E"**. La medesima dovrà essere intestata a: "Guardia di

Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Friuli Venezia Giulia, via delle Fiamme Gialle n. 6 – C.a.p.. 34123 Trieste, Partita I.V.A/Codice fiscale “80016990329”. Il pagamento resta comunque subordinato alla “buona esecuzione” del servizio - attestata dal Capo Ufficio Sanitario alla sede – Cap. Alessio Altobelli, o suo delegato - nonché all'esito favorevole dei controlli di legge sui pagamenti della P.A.

ARTICOLO 7 (Ritardo dei pagamenti per carenza di fondi): Il Professionista si impegna a non intraprendere azione legale nei confronti dell'Amministrazione per ritardi nel pagamento dell'onorario, qualora il ritardo medesimo dipenda da temporanea insufficienza di fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari): Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 9 (Vigilanza e penalità): Come stabilito dalle “Condizioni Tecniche” allegate, qualora il Professionista, nel corso dell'esecuzione della convenzione incorra in inadempienze, queste saranno debitamente contestate, per l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle previste penalità con le modalità e nei termini stabiliti nelle richiamate “Condizioni Tecniche”. Nel caso di comminazione di penali, queste saranno dedotte dal compenso dovuto.

Articolo 10 (Tutela contro azioni di terzi - copertura assicurativa): Il Professionista è direttamente responsabile di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, ai suoi beni ed ai beni messi a disposizione dall'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni di terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi re-

sponsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose.

L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio.

In proposito il Professionista, prima della sottoscrizione del presente atto, ha costituito e consegnato all'Amministrazione, in copia, una polizza assicurativa valida per tutta la durata del servizio, per la copertura dei rischi derivanti da Responsabilità civile verso i terzi per tutte le attività relative al servizio in parola, con adeguati massimali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 11 (Risoluzione della Convenzione): L'Amministrazione può chiedere la risoluzione nei casi indicati dalla presente convenzione e dalle "Condizioni tecniche" allegate, nonché nei casi stabiliti dal Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento della Guardia di Finanza (D.M. 24.10.2014 n. 181).

La presente convenzione s'intende, altresì, risolta di diritto, qualora dagli esiti degli ulteriori accertamenti previsti dalle disposizioni vigenti, risulti un impedimento a contrarre a carico del Professionista. Resta fermo che saranno comunque remunerate le prestazioni effettivamente rese dal Professionista incaricato.

ARTICOLO 12 (Recesso dell'Amministrazione): L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione, a suo giudizio o per sopravvenute ed imprevedibili esigenze imposte dall'Amministrazione della Sanità Militare, in qualsiasi momento con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, senza che il Professionista possa avanzare pretese di sorta. Nel caso di assegnazione di uno o più Ufficiali medici, l'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, a far data dall'arrivo dei predetti Ufficiali, senza sottostare ad alcun obbligo di preavviso ed al Professionista saranno

riconosciuti i compensi per il servizio effettivamente prestato. L'Amministrazione avrà, inoltre, facoltà di recedere dalla convenzione, in qualsiasi momento, qualora divenga operante un accordo quadro/convenzione "Consip" che preveda, per analogo servizio, un prezzo inferiore a quello di aggiudicazione, qualora il Professionista non acconsenti ad un adeguamento dei prezzi ai parametri fissati da "Consip", ovvero nel caso in cui venisse disposta dagli Organi Centrali dell'Amministrazione la soppressione, l'interruzione o la sospensione del servizio, garantendo al Professionista il pagamento dei periodi di servizio prestati.

ARTICOLO 13 (Recesso del Professionista): Al Professionista è consentito l'unilaterale ritiro dalla convenzione, che dovrà essere comunicato all'Amministrazione a mezzo di lettera firmata digitalmente ed inviata tramite *pec*, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

ARTICOLO 14 (Divieto di cessione): Il Professionista si impegna a prestare la sua attività direttamente. E' pertanto vietata la cessione dell'incarico a terzi, salvo quanto disposto dalle "Condizioni Tecniche" allegate. L'inosservanza della clausola di cui sopra, costituirà causa di risoluzione di diritto del vincolo contrattuale, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento danni a favore dell'Amministrazione.

ARTICOLO 15 (Oneri): Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione della convenzione, compresi i bolli legali, sono a carico del Professionista, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi. Trattandosi di scrittura privata, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del Professionista, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 131/1986.

Articolo 16 (Disposizioni anticorruzione): Il Professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 - comma 16

ter - del D.Lgs. 30 marzo 2001 nr. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque atti aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", approvato con D.P.R. 16.04.2013, nr. 62 e richiamato dal vigente "*Piano triennale di prevenzione della corruzione del Corpo della Guardia di Finanza*", ad osservare a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine, il Professionista dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce ulteriore causa di risoluzione della presente convenzione.

ARTICOLO 17 (Clausola di salvaguardia): E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale - a carico del Professionista, per delitti contro la Pubblica Amministrazione -, di sospendere immediatamente e cautelativamente la convenzione, affidando a terzi le relative prestazioni, ai fini della successiva valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla prosecuzione del rapporto in argomento. In caso di sentenza definitiva di condanna, la convenzione sarà risolta di diritto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione della convenzione, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere al Profes-

sionista la corresponsione di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della convenzione stessa. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di adottare analoghe misure, nel caso in cui nei confronti del Professionista incaricato vengano attivati procedimenti e/o provvedimenti disciplinari da parte del competente Ordine dei Medici.

Articolo 18 (Obblighi di riservatezza): Il Professionista incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Articolo 19 (Trattamento dei dati personali): Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Amministrazione tratterà i dati forniti per la gestione della convenzione e l'esecuzione della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione della presente convenzione

il Professionista acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, opportunamente trattati, esclusivamente per obblighi di legge.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

ARTICOLO 20 (Domicilio legale e Foro competente): A tutti gli effetti della presente convenzione, il Professionista elegge domicilio legale in Trieste, via Coroneo nr. 16. Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza della presente convenzione, viene stabilita la competenza del Foro di Trieste.

ARTICOLO 21 (Prescrizioni generali): La presente convenzione, mentre vincola il Professionista fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo che sarà approvata e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 22 (Norme di rinvio): Per tutto ciò che non è specificatamente espresso nella presente convenzione e suoi allegati ed in quanto non in contraddizione con essa valgono le norme previste dalle condizioni del "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza" - approvato con D.M. 24.10.2014, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni - che il Professionista dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte e che non si allega al presente atto pur facendone parte integrante, nonché dal Libro IV del Codice Civile.

Il presente atto, che consta di n. 12 (dodici) fogli di carta uso bollo, allegati compresi, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA

GUARDIA DI FINANZA:

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

Ten. Col. Ciro Roso - C.F. "RSOCRI60R31F839Z"

Ente Certificatore: "Namirial S.p.a."

Validità: fino al 07.08.2023

Firma digitale nr.: "LORC2018080837869022"

IL PROFESSIONISTA:

Dott.ssa Raffaella Brumat – C.F. "BRMRFL71D66L424X"

Ente Certificatore: "Infocamere S.p.a."

Validità: fino al 30.06.2025

Firma digitale nr.: "7420112002441616"

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente convenzione.

IL PROFESSIONISTA:

Dott.ssa Raffaella Brumat – C.F. "BRMRFL71D66L424X"

Ente Certificatore: "Infocamere S.p.a."

Validità: fino al 30.06.2025

Firma digitale nr.: "7420112002441616"

FIRMATO L'ORIGINALE